

Provincia di Biella

Concessione preferenziale d'acqua ad uso Potabile, mediante 3 sorgenti in Comune di Bioglio, assentita al "Consorzio Acqua Potabile Alcinengo" con D.D. n. 2.059 del 21.12.2021. PRAT. BIOGLIO12.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 2.059 del 21.12.2021

(omissis)

Il Dirigente/Responsabile
dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

1. di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 18 ottobre 2021 dal Presidente pro-tempore del "Consorzio Acqua Potabile Alcinengo", relativo alla derivazione d'acqua pubblica in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;
2. di assentire ai sensi e per gli effetti del D.P.G.R. 05 marzo 2001 n° 4/R e ss.mm.ii. salvi i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, al "Consorzio Acqua Potabile Alcinengo" (codice fiscale: 92005870024), con sede in Bioglio, presso il domicilio del Presidente pro-tempore, la concessione preferenziale per continuare a derivare una portata massima istantanea di litri al secondo 0,75 ed un volume massimo annuo complessivo di metri cubi 15.600 - a cui corrisponde una portata media di litri al secondo 0,4947 d'acqua pubblica sotterranea, mediante estrazione da tre sorgenti ubicate in Comune di Bioglio e censite al foglio N.C.T. 8 - mappali 82 e 127, per uso "Potabile", stante l'impiego della risorsa per fornitura di acqua al consumo umano, tramite rete di acquedotto avente interesse pubblico generale (gestione del servizio idrico della frazione Alcinengo del Comune di Bioglio), con obbligo di restituzione dei reflui nel bacino tributario del torrente Quargnasca, tramite collettori consortili e/o privati;
3. di accordare la concessione preferenziale richiesta a suo tempo, con decorrenza dal 10 agosto 1999, rispondendo la stessa alle caratteristiche stabilite dal D.P.G.R. 05 marzo 2001 n° 4/R e ss.mm.ii. e, secondo quanto disposto dall'articolo 24 - comma 2 - lettera c) del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., per un ulteriore periodo di 30 (trenta) anni, successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare (omissis).

Il Dirigente /Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.205 di Rep. del 18 ottobre 2021

Art. 9 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' SOGGETTA LA DERIVAZIONE

Il titolare della concessione si impegna a sospendere l'esercizio della derivazione ogni qualvolta si verificassero condizioni igienico ambientali tali da non consentire l'uso dell'acqua.

Tali sospensioni saranno normate da eventuali Ordinanze del Sindaco del Comune di Bioglio, entro il cui territorio ricadono le opere di presa dell'acqua.

La qualità dell'acqua fornita al consumo umano dovrà rispondere ai requisiti stabiliti dal D. Lgs. 2 febbraio 2001 n° 31, come modificato ed integrato con D. Lgs. 2 febbraio 2002 n° 27, a condizione che l'acqua sia sottoposta a preventivo ed idoneo trattamento di disinfezione ed a periodici controlli analitici di potabilità, i quali dovranno essere effettuati per il tramite della competente Autorità Sanitaria, con cadenza disposta dalla medesima Autorità.

Entro 90 (novanta) giorni a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione, il concessionario è tenuto ad applicare a propria cura e spese alla struttura esterna di ciascuna opera di captazione, in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa con il codice

identificativo dell'opera.

Il titolare ha l'obbligo di utilizzare il codice univoco assegnato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Il titolare delle opere di captazione è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione delle targhe, che devono risultare sempre chiaramente leggibili.

In caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione delle medesime ne richiede, a sua cura e spese, la sostituzione all'Autorità concedente.

Qualora le condizioni del presente disciplinare non vengano, in tutto od in parte, osservate potrà essere dichiarata la decadenza della concessione, restando salva ed impregiudicata ogni altra sanzione di Legge (omissis).

Il Responsabile del Procedimento

Istruttore Direttivo Tecnico

Geom. Lucio MENGHINI